

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../32577/2008

OGGETTO: COMUNE DI SANTENA – PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – (DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 18/02/2008) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Santena, con deliberazione del C.C. n. 8 del 18/02/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 18/04/2008 (*prat. n. 058/2008*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8 del 18/02/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'inserimento su progetto provinciale della nuova circonvallazione dell'abitato di Villastellone, il cui sedime insiste in parte nel territorio di comunale di Santena; inoltre si propone l'inserimento di tre incroci a rotatoria, in particolare tra via San Salvà e la S.P. n. 122, tra la S.S.P. n. 29 e via Quaglia ed infine tra strada Antica di Chieri e la Strada vicinale delle Cappellette;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Santena con deliberazione C.C. n. 8 del 18/02/2008, le seguenti osservazioni:
 - a) con la Variante in oggetto viene aggiornato il P.R.G.C. vigente al Progetto redatto dal Servizio Provinciale Grandi Infrastrutture Viabilità, consistente nella nuova circonvallazione dell'abitato di Villastellone (S.P. n. 122), che, si ricorda, attraversa un'area produttiva attualmente dismessa nel territorio comunale di Santena oltre ad attraversare il territorio comunale di Villastellone. Si osserva in proposito che lo Strumento urbanistico utilizzato per aggiornare il Piano Regolatore Generale parrebbe inadatto, constatata la caratteristica di sovracomunalità del tracciato (a riguardo – Vedasi: lettera a), comma 4, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e Circolare del P.G.R. n. 12/PET del 05/08/1998);
 - b) fatto salvo quanto sopra riportato si osserva inoltre:
 - premesso che la disciplina sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è stata oggetto di modifiche (l'ultima in ordine temporale è intervenuta il 13 febbraio c.a. con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 04 del 16/01/2008 ad integrazione del D.Lgs. 152/2006), in attesa che la Regione Piemonte emani un Atto di indirizzo con il quale dare continuità interpretativa tra la legislazione Regionale (L.R. 40/98) e quella Nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), si rammenta, quanto citato nella della Nota prot. 7585/amb/10.00 del 28/03/2008 – oggetto: *"Disciplina della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) – applicazione ai procedimenti in corso di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici"* a firma degli assessori all'Ambiente e alle Politiche Territoriali della Regione Piemonte: *".....per tutti i nuovi procedimenti di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché per quelli per i quali alla data del 31 luglio 2007 non si sia ancora pervenuti all'adozione preliminare, si raccomanda pertanto di:*
 - *verificare preventivamente la necessità della valutazione di compatibilità ambientale in relazione alla significatività dei prevedibili effetti ambientali, tenuto conto di quanto disposto dalla circolare del Presidente della Giunta regionale del 13 gennaio 2003, n. 1/PET;*
 - *assicurare la completezza e l'adeguato approfondimento dei contenuti previsti dall'allegato F alla l.r. 40/1998 nella predisposizione della relazione di compatibilità ambientale, delineando, ove possibile, anche le misure per il monitoraggio ambientale"*.Rammentando inoltre l'art. 11, comma 5, del citato D.Lgs 152/2006: *"...I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge";*
 - c) infine, viene segnalato quale incompletezza materiale la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica, ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*; ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di classificazione acustica;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Santena la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....